

COMUNE DI QUINGENTOLE

PROVINCIA DI MANTOVA

DA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Titolo 2 - PARTICOLARI ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 22 - Attività agricole

22.1 Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento di autorizzazione e non sono pertanto soggette a comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omologazione.

22.2 E' vietato su tutto il territorio comunale l' utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino.

Art. 23 - Allarmi antifurto

L' emissione sonora dei sistemi di allarme dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 24 - Macchine da giardino

24.1 L' utilizzo di tosaerba decespugliatori, motoseghe, ecc. è consentito su tutto il territorio Comunale a condizione che le suddette macchine da giardino rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica e che l' uso avvenga nei giorni ed orari sottospecificati:

- giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

24.2 L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di altri lavori di piccola manutenzione domestica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

24.3 L'impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

24.4 Rimane esclusa dalle presenti disposizioni l' esecuzione di servizi e lavori effettuati dagli addetti alle manutenzioni del verde in aree ad uso pubblico.

Art. 25 - Impianti di condizionamento

25.1 L' installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa.

25.2 Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi e Le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art 26 - Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo non a carattere temporaneo

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono soggette a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" mediante presentazione al Comune di regolare documentazione a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale.

